



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Seduta del 27/02/2018

### FATTO

La presente controversia verte sulla mancata inclusione nel TAEG relativo ad un finanziamento dei costi derivanti da polizze assicurative la cui stipulazione, secondo parte ricorrente, sarebbe stata obbligatoria, e quindi sulla difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo.

In particolare parte ricorrente riferisce di aver stipulato in data 9 febbraio 2009 un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente e di aver appreso all'esito di alcune di verifiche, che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a due polizze collettive contestualmente stipulate. Secondo parte ricorrente tale premio doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date. Ciò in considerazione dei seguenti elementi: (i) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; (ii) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto e la durata delle coperture assicurative coincide con quella del finanziamento; (iii) il premio è oggetto di finanziamento; (iv) beneficiario delle prestazioni è l'intermediario medesimo. Pertanto, secondo parte ricorrente il TAEG non è stato correttamente calcolato, deve trovare



applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7 TUB e l'intermediario è tenuto a restituire complessivi €15.137,38, di cui € 12.783,86 per interessi pagati fino al 31 marzo 2017 al netto degli interessi maturati al tasso minimo BOT e € 2.353,75 per commissioni, nonché applicazione per il futuro degli "interessi maturati mese dopo mese calcolati al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali".

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In particolare, l'intermediario (i) afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto; (ii) evidenzia come la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indicasse chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; (iii) rileva che è prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione; (iv) eccepisce che l'art. 125-bis TUB non era ancora in vigore all'epoca della stipulazione del contratto e pertanto non può trovare applicazione nel caso di specie.

Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni per evidenziare, tra l'altro, che la regola di cui all'art. 125-bis TUB era già presente, sia pure in diversa formulazione, nell'art.124 TUB, in vigore all'epoca della stipulazione del contratto controverso.

Alla riunione del 3 ottobre 2017 il Collegio, alla luce delle ormai ben note decisioni rese in materia dal Collegio di Coordinamento, sospendeva il procedimento e richiedeva "all'intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento". L'intermediario, a seguito dell'invito, produceva alcuni contratti di finanziamento, stipulati tra gennaio e marzo 2009, aventi TAN analogo a quello del contratto di finanziamento controverso, che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate.

## DIRITTO

La materia come è noto è stata oggetto di alcune recenti decisioni del Collegio di Coordinamento e segnatamente le nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017, 11871/2017, 13316/2017, 11879/2017, con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno



*contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".* La fattispecie qui sottoposta all'attenzione del Collegio va quindi scrutinata sulla base di tale principio.

Dalla documentazione prodotta, per quanto rileva in questa sede, è dato apprendere che, pacificamente, il TAEG non ha considerato il premio assicurativo ed il contratto prodotto da entrambe le parti è stato stipulato il 9 febbraio 2009, quindi, in un momento in cui non era in vigore l'art. 125-bis TUB. Risulta inoltre che (a) la dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa è contenuta nel contratto di finanziamento e quindi è stata contestuale; (b) le coperture assicurative sono garantite da due polizze collettive e si riferiscono al rischio vita, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita impiego e malattia grave; (c) la durata della copertura coincide con quella del finanziamento; (d) l'indennizzo è sostanzialmente parametrato al debito residuo; (e) beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario, salvo che, ovviamente, per l'eventuale eccedenza.

Quanto al secondo criterio individuato dal Collegio di Coordinamento (*i.e.* "avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio"), l'intermediario ha prodotto due soli contratti di finanziamento, stipulati tra gennaio e marzo 2009, aventi TAN analogo a quello del contratto di finanziamento controverso, che non contengono l'indicazione di coperture assicurative associate dichiarando che i contratti comparativi prodotti sono stati stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'odierna parte ricorrente. Tuttavia, l'esame dei citati contratti comparativi evidenzia elementi non raffrontabili e che non consentono di ritenerli omogenei rispetto a quello di cui si discute. Pertanto, questo Collegio deve ritenere non integrate le condizioni fissate dal Collegio di Coordinamento e per l'effetto nulla la disposizione afferente il TAEG con conseguente applicazione, *ratione temporis* dell'art. 124 T.U.B. e cioè la sostituzione automatica del TAEG contrattuale con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ed è in questi limiti che deve essere accolto il ricorso in esame.

A quanto precede devono aggiungersi due precisazioni. Anzitutto va sottolineato che parte ricorrente non ha prodotto il prospetto di calcolo utilizzato per quantificare le proprie richieste restitutorie. Pertanto gli importi indicati in restituzione non possono essere confermati da questo Collegio, il quale non può che limitarsi a indicare i criteri per la quantificazione degli importi che l'intermediario è tenuto a rimborsare e cioè un importo pari alla differenza tra il totale degli interessi già corrisposti e quelli che si assumono sin qui maturati sulla base del nuovo piano di ammortamento effettuato sulla base del tasso sostitutivo. In secondo luogo, poiché non è chiaro se il finanziamento sia o meno tuttora in corso di ammortamento, quanto alle eventuali rate ancora da corrispondere, il Collegio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

non può che disporre che le stesse devono essere conformi al nuovo piano di ammortamento, determinato come sopra.

Infine un cenno sull'ulteriore domanda svolta da parte ricorrente che ha chiesto anche la restituzione delle "commissioni applicate al finanziamento". Tale domanda non può trovare accoglimento. Alla nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG non consegue la nullità dell'intero contratto ovvero la nullità delle pattuizioni che prevedono voci commissioni e/o il premio per le coperture azionate, sanzione, questa non prevista dalla legge né giustificata *aliunde* dal sistema.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla sostituzione del tasso di interesse convenzionale con quello previsto dall'art. 124 T.U.B. (nella versione vigente *ratione temporis*), ricalcolando il relativo piano di ammortamento e procedendo alle conseguenti restituzioni in favore di parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA